

**Regolamento concernente “Modifica del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti ad associazioni, enti, società con finalità socialmente utili senza scopo di lucro approvato con deliberazione consiliare n. 39 di data 26 novembre 1993 e s.m.”**

**Articolo 1**

1. Al Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti ad associazioni, enti, società con finalità socialmente utili senza scopo di lucro approvato con deliberazione consiliare n. 39 di data 26 novembre 1993 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:

a) Gli articoli 5 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

**Art. 5**

Il Consiglio comunale, in sede di bilancio di previsione determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione i soggetti interessati ed aventi titolo alla concessione dei contributi presentano la seguente documentazione:

- a) domanda di ammissione a contributo;
- b) relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso;
- c) bilancio di previsione delle entrate e delle uscite, firmato dal presidente dell'associazione/legale rappresentante dell'ente;
- d) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dei presupposti di esenzione/assoggettazione a ritenuta fiscale.

La Giunta comunale, dopo che il responsabile del procedimento ha esaminato e dichiarato la completezza e l'idoneità delle domande pervenute al fine della concessione del contributo, delibera le assegnazioni dei contributi nei limiti di spesa di previsione del bilancio.

La Giunta comunale delibera il pagamento con le seguenti modalità:

- acconto fino ad un massimo del 70% dell'importo concesso entro il mese di giugno;
- saldo dell'importo entro il mese di giugno dell'anno successivo previa presentazione, entro il 31 maggio, della seguente documentazione:
  - a) relazione riguardante l'attività svolta nell'anno per cui si chiede il saldo del contributo;
  - b) bilancio consuntivo/rendiconto finanziario indicante le entrate e le uscite, firmato dal presidente dell'associazione/legale rappresentante dell'ente e dal revisore dei conti (laddove previsto) che se ne assumono la responsabilità.

L'amministrazione può procedere ad effettuare controlli al fine di verificare la veridicità dei dati e delle informazioni forniti.

Nel caso di spese di investimento/acquisto beni strumentali la liquidazione del contributo dovrà essere effettuata dietro ulteriore presentazione delle note, fatture, contabilità, e simili attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime e con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri enti.

Il contributo non può comunque essere superiore al disavanzo esposto nella domanda di liquidazione, al netto dell'eventuale contributo comunale.

\*\*\*

## **Art. 18**

Per le iniziative e manifestazioni non comprese nei precedenti articoli e per tutte quelle che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare:

- a) relazione illustrativa inerente all'iniziativa/manifestazione con indicata la finalità;
- b) preventivo di spesa con indicati i mezzi per coprire la medesima;
- c) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto (per individuare i presupposti della ritenuta fiscale).

La Giunta comunale, dopo che il responsabile del procedimento ha esaminato e dichiarato la completezza e l'idoneità della domanda presentata al fine della concessione del contributo straordinario, delibera l'assegnazione dello stesso nei limiti di spesa di previsione del bilancio.

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione, a conclusione dell'iniziativa/manifestazione a seguito della presentazione, da parte del richiedente, della seguente documentazione:

- a) domanda di liquidazione del contributo riportante una relazione conclusiva dell'iniziativa/manifestazione svolta;
- b) consuntivo della spesa sostenuta con indicazione delle entrate e delle fonti di finanziamento a coprire della medesima.

Resta salva la facoltà della Giunta comunale di liquidare, a fronte di specifica e motivata richiesta, un acconto dell'importo concesso a titolo di contributo.

Il contributo non può comunque essere superiore al disavanzo esposto nella domanda, al netto dell'eventuale contributo comunale.

## **Articolo 2** *Entrata in vigore.*

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.